Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 11 Gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **LOMBARDINI HOLDING S.P.A.**, per addivenire all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Danilo Gambirasio, Demetrio Nicolò, Adelio Riva;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria, e terr.le Gianmario Santini;
- per la FISASCAT CISL terr.li Alberto Citerio;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino

PREMESSO CHE

- la **LOMBARDINI HOLDING S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Dalmine (BG), svolge attività di servizio a favore delle aziende del gruppo dedite al commercio di alimentari, occupando all'uopo un organico complessivo di 87 lavoratori collocati presso la sede amministrativa di Dalmine (BG);
- la suddetta Società ha presentato alla scrivente amministrazione, con nota del 04.12.2012 (Prot. n. 32/0027111/MA003.A001 del 11.12.2012) formale richiesta di esame congiunto ai fini della sottoscrizione di un accordo di Cigs biennale per cessazione totale di attività , riferito **a n. 87** lavoratori addetti presso le unità operative di Dalmine (BG) (sede);
- questo Ministero, pertanto, con nota del 21.12.2012 (Prot. n. 32/0028095/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate, nelle more dell'approvazione della legge di stabilità per l'annualità 2013, all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha chiarito come la chiusura in corso delle attività di alcune aziende del gruppo di riferimento abbia avuto un riflesso diretto e condizionante sulle attività della stessa tanto da condurre alla scelta, operata dalla Società, di procedere alla chiusura dell' unità operativa sopra citata.
- all'esito del confronto le Parti Sociali interessate, preso atto del percorso compiuto finora, concordano sulla necessità di attivare lo strumento della Cigs biennale per cessazione totale di attività, per un numero massimo di 87 lavoratori come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATO

l'art. 1, comma 405, della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla Legge **3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii**., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche Attive e Passive del Lavoro – istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione totale di attività** – ai sensi della normativa suindicata- per la durata di **24 mesi a decorrere dal 01.02.2013 fino al 31.01.2015** con riguardo ad un numero massimo di **87** lavoratori tutti occupati presso l'unità di Dalmine (BG).
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno gradualmente sospesi in **CIGS a zero ore,** senza rotazione a fronte del progressivo azzeramento delle attività secondo la seguenti scansioni temporali:
 - **n. 15 lavoratori a partire dal 01.02.2013;**
 - **n. 72 lavoratori a partire dal 01.04.2013;**

 A tale ultimo proposito le Parti convengono di incontrarsi entro il 28.02.2013 al fine di concordare lo slittamento temporale dell'ingresso in cassa del personale ancora impegnato nelle residue attività.

3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti convengono di gestire le eccedenze occupazionali attraverso l'attuazione di un piano articolato su un biennio che prevede il ricorso **per il primo anno** ai seguenti strumenti:

 Ricollocazione: all'interno del gruppo societario di riferimento la Società istante ha acquisito l' impegno da parte della Lombardini Discount Spa, ad assumere almeno **n. 47** unità attingendo dal bacino di personale cassintegrato della Lombardini Holding S.P.A. Le assunzioni che verranno effettuate, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive della Lombardini Discount Spa, tenuto conto dei profili professionali del personale da ricollocare e garantendo il riconoscimento dell'anzianità professionale dei singoli lavoratori.

 Percorsi di Riqualificazione : contestualmente e con l'ausilio delle istituzioni locali deputate la Società si attiverà per far inserire i dipendenti sospesi in Cigs in percorsi di riqualificazione e/o formazione. Previa verifica dei requisiti e della disponibilità alla fruizione la Società si impegna ad utilizzare, ai fini della formazione del personale in cassa, i fondi accontonati presso la gestione previdenziale legata al fondo professionale di riferimento cd. FORTE , al fine rendere ancora più alta la possibilità di rioccupazione del personale destinatario.

 Mobilità esclusivamente volontaria: la Società, quale strumento ulteriore di gestione degli esuberi, intende aprire una o più procedure di mobilità che consentano per tutta la durata della cassa la fuoriuscita non traumatica dei soli lavoratori che , aderendo volontariamente, manifestino la non opposizione al licenziamento. La Società intende proporre ai lavoratori che aderiranno alla mobilità sulla base del criterio descritto un incentivo all'esodo nei termini, forme e modalità che verranno meglio precisate sulla base di specifiche intese fra le parti sociali da raggiungere in sede sindacale.

 Per **il secondo anno di CIGS** si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.
5. La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi come sopra delineato. Le Parti concordano che le misure citate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (**dal 01.02.2013 al 31.01.2014**) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a **26** lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (**dal 01.02.14 al 31.01.15**), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
7. Le Parti prendono atto, altresì, che il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della legge di cui sopra.
8. Le Parti convengono di incontrarsi bimestralmente in sede territoriale su richiesta di una delle parti stesse, al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo, con particolare riferimento al Piano di gestione degli esuberi e all'andamento della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lombardini Holding S.p.a. **Le OO.SS.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI